

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: Corte di Appello di Ancona. Ricorso in appello iscritto al n°702/2015 R.G.
Costituzione in giudizio. Nomina legale.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile dell'U.O. Risorse Economiche e Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare al meglio gli interessi della ASUR Marche nel ricorso in appello avverso la Sentenza non definitiva n°80/2011 del 30/03/2011 del Tribunale di Camerino e la Sentenza definitiva n°9/2015 del 09/03/2015 del Tribunale Civile di Macerata promosso da V.I. (si omettono le generalità ai sensi del D.lgs. 196/2003), dinanzi alla Corte di Appello di Ancona iscritto al n°702/2015 R.G. la cui udienza è stata fissata per il giorno 29/03/2016.
2. Conferire, per detto fine, apposito incarico all'Avv. Filippo Manfrocì del Foro di Macerata con Studio Legale in Via Pieragostini n°19 – 62032 Camerino (MC), con ogni facoltà di legge, in quanto individuato dalla Compagnia Assicuratrice Lloyd's of London che ha sottoscritto la Polizza RCT n°1561004 vigente all'epoca dei fatti, quale proprio legale fiduciario.
3. Dare atto che tutti gli oneri derivanti dalla presente determina sono a carico della Compagnia Assicuratrice Lloyd's of London.
4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n°26 del 17/7/1996 e ss.mm.ii. e che è efficace all'atto della pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda.

5. Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV 3, in quanto trattasi di presunto sinistro di relativa afferenza.
6. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii.

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Gigliucci




Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Marini




SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta che gli oneri derivanti dalla presente determina sono a carico della Compagnia Assicuratrice Lloyd's of London.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)



Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dr.ssa Lucia Fusebi)



La presente determina consta di n. 05 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV 3

Normativa di riferimento

Determina Direttore ZT 10 n°293 del 02/10/2007;
Determina ASUR/DG n°579 del 10/09/2014;
Sentenza Tribunale Civile Macerata n°9/2015 del 09/03/2015.
Ricorso in Appello del 27/05/2015.

Motivazione

Con propria nota del 12/07/2007, in atti al n°29592 del 30.07.2007, lo Studio Legale Francesconi di Campello sul Clitunno (PG), in nome e per conto di V.I., P.F. e P.L., eredi legittimi ed universali di P.B., (si omettono per tutti le generalità ai sensi del D.lgs. 196/2003), chiedeva il risarcimento dei danni, valutati nella misura di € 2.500.000,00, sofferti in conseguenza della prematura scomparsa del loro congiunto ritenendola cagionata dall'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ASUR Marche.

Con nota del 04/08/2007 n°30439 la Direzione di Zona inoltrava denuncia cautelare al broker aziendale con conseguente apertura di sinistro a carico della polizza Lloyd's n°1561004 a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi vigente all'epoca dei fatti.

In data 28/08/2007 è stato assunto agli atti dell'ASUR Marche al n°8511 di protocollo l'atto con il quale lo Studio Legale Francesconi, in nome e per conto di V.I., P.F. e P.L., eredi legittimi ed universali di P.B., citava l'Azienda a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Camerino all'udienza del 19 dicembre 2007 al fine di ottenere:

- o accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ASUR Marche per le deficienze strutturali ed organizzative proprie, nonché per le negligenze, imprudenti ed imperite prestazioni sanitarie offerte dal personale medico e paramedico alle sue dipendenze, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori, valutati complessivamente in € 3.000.000,00 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria, vittoria di spese funzioni ed onorari.


Con nota n°34703 del 13/09/2007 la Zona Territoriale 10 Camerino, trasmettendo copia dell'atto di citazione, chiedeva alla compagnia di assicurazione interessata che provvedesse con sollecitudine alla designazione del legale di fiducia per la costituzione in giudizio.

Con propria nota del 25/09/2007 la Compagnia Lloyd's of London, titolare della polizza RCT n°1561004, ha indicato l'Avv. Saverio Luigi Manfrocì, del Foro di Camerino, quale professionista fiduciario a cui demandare la gestione processuale della lite a difesa dell'Azienda.

La polizza Lloyd's n°1561004 a copertura del rischio c.d. R.C.T./O., prevede infatti, all'art. 21 delle condizioni di assicurazione, che la Compagnia Assicuratrice provveda a proprie spese alla tutela legale dell'Ente, designando, altresì, l'Avvocato fiduciario a ciò deputato.

Con Determina del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°293 del 02/10/2007 si disponeva di:

- ✓ Costituirsi, innanzi al Tribunale Civile di Camerino, nel giudizio per risarcimento danni promosso da V.I., P.F. e P.L., eredi legittimi ed universali di P.B., la cui prima udienza è stata fissata per il 19 dicembre 2007, secondo quanto esposto nel documento istruttorio allegato nonché parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge.



- ✓ Affidare la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale al Legale fiduciario dei Lloyd's of London, all'epoca dei fatti Compagnia di Assicurazione del rischio c.d. R.C.T./O., ed a carico della quale è ogni onere inerente a tale patrocinio professionale.
- ✓ Precisare che il Legale di cui al precedente punto è l'Avv. Saverio Luigi Manfroci, del Foro di Camerino.

Il Tribunale di Camerino con Sentenza non definitiva n°80/2011 del 30/03/2011 pronunciata nella causa civile iscritta al **n°617/2007 R.G.**, ha così disposto:

- Condanna l'ASUR Marche al pagamento, in favore di parte attrice, dei danni come in motivazione indicati che saranno liquidati con la sentenza definitiva e al pagamento di una provvisoria, ex art. 278 comma 2 c.p.c di € 30.450,00 in favore di V.I., € 140.000,00 in favore di P.B., € 140.000,00 in favore di P.L.
- Dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
- Spese di lite al definitivo.

Con Determina ASUR/DG n°579 del 10/09/2014 si disponeva di:


- Estendere, su richiesta della Compagnia Lloyd's of London cui fa carico il rischio R.C.T. del procedimento per risarcimento danni **n°611/2007 R.G.**, la procura alle liti agli Avvocati Michele Del Re e Francesca Biscetti del Foro di Roma, in aggiunta all'Avv. Saverio Manfroci legale affidatario del mandato in via originaria conferito con la Determina n°293 del 02/10/2007.
- Affidare la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale nel procedimento di cui trattasi giunto alla fase decisoria, agli Avvocati sopra nominati congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Saverio Manfroci già incaricato, quali fiduciari dei Lloyd's of London, cui farà carico ogni onere inerente a tali patrocini professionali.

Il Tribunale di Macerata con Sentenza definitiva n°9/2015 del 09/03/2015, pronunciata nella causa civile **n°611/2007 R.G.**, ha:

- a) Dichiarato l'estinzione del giudizio tra l'ASUR e P.L. e P.F., con integrale compensazione delle spese del giudizio.
- b) Condannato l'ASUR al pagamento in favore di V.I. della somma di € 186.131,22 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale e di € 34.280,64 per interessi compensativi, oltre interessi legali sull'intero importo dovuto per sorte capitale ed interessi a decorrere dalla data della presente decisione al saldo.
- c) Condannato l'ASUR a rifondere a V.I. le spese di lite liquidate in complessivi € 10.693,00 oltre oneri di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
- d) Posto definitivamente a carico dell'ASUR le spese di CTU.

Avverso la Sentenza non definitiva n°80/2011 del Tribunale di Camerino e la Sentenza definitiva n°9/2015 del Tribunale di Macerata, lo Studio Legale Fantini di Milano, in nome e per conto di V.I., ha interposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Ancona iscritto a ruolo al **n°702/2015 R.G.**

Con nota mail del 18/01/2016, in atti al n°5390 di protocollo del 19/01/2016, lo Studio Marketform S.r.l. di Napoli, in qualità di liquidatori dei sinistri per conto degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno sottoscritto la Polizza RCT n°1561004, ha comunicato che, in data 30/11/2015 è deceduto l'Avv. Saverio Manfroci, designato dagli Assicuratori per la difesa dell'ASUR Marche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Ancona iscritto a ruolo al **n°702/2015 R.G.**



Ciò posto lo stesso Studio Marketform S.r.l. ha altresì comunicato che tale giudizio sarà interrotto e, in vista della sua riassunzione, ha chiesto di conferire apposita procura alle all'Avv. Filippo Manfroci con Studio in Via Pieragostini n°19 a Camerino (MC).

La Corte di Appello di Ancona ha fissato l'udienza per il giorno 29/03/2016.

Esito dell'istruttoria

Per tali motivazioni si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione e salva ogni diversa determinazione, il seguente schema di determina:

- Costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare al meglio gli interessi della ASUR Marche nel ricorso in appello avverso la Sentenza non definitiva n°80/2011 del 30/03/2011 del Tribunale di Camerino e la Sentenza definitiva n°9/2015 del 09/03/2015 del Tribunale Civile di Macerata promosso da V.I. (si omettono le generalità ai sensi del D.lgs. 196/2003), dinanzi alla Corte di Appello di Ancona iscritto al n°702/2015 R.G. la cui udienza è stata fissata per il giorno 29/03/2016.
- Conferire, per detto fine, apposito incarico all'Avv. Filippo Manfroci del Foro di Macerata con Studio Legale in Via Pieragostini n°19 – 62032 Camerino (MC), con ogni facoltà di legge, in quanto individuato dalla Compagnia Assicuratrice Lloyd's of London che ha sottoscritto la Polizza RCT n°1561004 vigente all'epoca dei fatti, quale proprio legale fiduciario.
- Dare atto che tutti gli oneri derivanti dalla presente determina sono a carico della Compagnia Assicuratrice Lloyd's of London.
- Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n°26 del 17/7/1996 e ss.mm.ii. e che è efficace all'atto della pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda.
- Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV3, in quanto trattasi di presunto sinistro di relativa afferenza.
- Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii.

Il Responsabile della Fase Istruttoria
Dott. Fabrizio Barboni




Il Responsabile del Procedimento
Dott. Franco Copparo



U.O.C. LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne sottopone l'adozione al Direttore Generale dell'ASUR Marche.

Il Direttore
Dott. Franco Copparo



- ALLEGATI -

Nessun allegato.